



IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE

Nella persona del Giudice dott.sa Emanuela Piazza,
nel procedimento iscritto al n. 2231 dell'anno 2015 del Ruolo Generale
proposto da CARBONI OSCAR e Costa Margherita
con l'ausilio dell'O.C.C. composto da avv. CASTAGNETTA
ALESSANDRA e dott.sa FAVARO' FRANCESCA

letti gli atti;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27.04.2017 si osserva.

Il piano del consumatore presentato dai ricorrenti va giudicato
meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.

Preliminarmente si reitera in questa sede il giudizio di ammissibilità della
proposta già formulato con decreto di fissazione di udienza del
3.03.2017, stante che i consumatori istanti non sono assoggettabili alle
procedure previste dall'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267 e succ. mod., poiché non svolgono l'attività imprenditoriale e non
hanno fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di
composizione della crisi e hanno inoltre fornito (anche su sollecitazione
dell'OCC) tutta la documentazione occorrente a ricostruire la loro
situazione economico-patrimoniale.

In ordine invece alla fattibilità del piano e alla sua meritevolezza si
osserva in primo luogo che i creditori, i quali intervengono per la prima
volta in sede di udienza di omologa, non sono chiamati all'adesione,
ma possono soltanto intervenire contestando la convenienza del piano.

Mentre il giudizio di fattibilità e di meritevolezza è riservato al Giudice
che esegue una valutazione discrezionale utilizzando criteri interpretativi
non oggettivi, che dipendono dall'apprezzamento di volta in volta fatto.

*Tribunale di Termini Imerese
sezione civile*



Per procedere con l'omologazione è quindi necessario escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, causando colposamente il sovraindebitamento, anche mediante un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

In sostanza, per omologare la proposta, deve ritenersi il consumatore meritevole per il suo comportamento, ovvero esente da colpe nella determinazione del sovraindebitamento.

Pur conoscendo quella pare della giurisprudenza di merito citata anche dai creditori intervenuti all'udienza di omologa, secondo la quale la ragionevolezza della condotta e l'assenza di colpa, devono essere riassunti nel termine diligenza che quindi sarebbe richiesta al consumatore per usufruire della procedura a lui favorevole.

Ritiene il decidente che qualificare il consumatore meritevole come diligente sembra essere eterodosso rispetto al nostro sistema giuridico.

Infatti, tanto in ambito contrattuale, quanto in ambito extracontrattuale, un comportamento negligente assume rilevanza soltanto se lede un interesse altrui giuridicamente protetto, perché solo in tal caso il soggetto al quale la condotta colpevolmente dannosa è imputabile è tenuto a risarcire il pregiudizio arrecato ad altri.

Soltanto una parte minoritaria della dottrina ritiene infatti che nella fattispecie in esame venga imputato al consumatore di avere assunto obbligazioni in una situazione nella quale sapeva, o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere, che non sarebbe stato in grado di onorarle.

Con la conseguenza che i soggetti ai quali viene offerta tutela da parte dell'ordinamento sono i creditori esposti alla pressoché sicura insolvenza della controparte a causa della colpevole condotta di questa. Così interpretando il concetto di "meritevole comportamento" del



consumatore si verificano tuttavia effetti paradossali: il consumatore diligente ricava dalla sua condotta un concreto vantaggio a scapito dei creditori, potendo attivare una procedura di composizione della crisi tutta orientata a suo favore; di conseguenza per i creditori è meglio avere a che fare con un debitore negligente, e perciò escluso da questa procedura.

Invero nella nostra società anche a causa della crisi economica che ormai da anni imperversa nel nostro paese molte possono essere le cause del sovraindebitamento del consumatore: ad esempio l'enfatizzazione dei vantaggi della rateazione, che non permette all'utente di conoscere il prezzo effettivo del bene o del servizio acquistato; oppure contrarre un finanziamento senza la certezza di essere in grado di restituirlo.

E' evidente però che accedendo alla tesi restrittiva nessuno dei soggetti sopra menzionati avrebbe titolo per accedere alla procedura riservata ai consumatori, poiché la condotta da essi tenuta non può certo essere definita diligente.

Consegue che il consumatore meritevole prefigurato dal legislatore corrisponderebbe a quello che nei paesi anglosassoni viene definito *well educated middle-class consumer*, cioè colui che è capace di tutelarsi da solo, poiché in grado di comprendere le informazioni che gli vengono fornite.

Evidentemente, un soggetto con tali caratteristiche ha bisogno di questa procedura solo in ipotesi marginali, in genere a seguito di accadimenti del tutto imprevedibili, verificatesi in seguito all'assunzione del credito, come ad esempio morte, malattia o perdita del lavoro.

Secondo questa visione, resterebbero fuori dalla tutela, perché immeritevoli, proprio chi ne avrebbe più bisogno, cioè le fasce sociali



più fragili, che spesso non hanno alternative, se non il ricorso al credito. La conseguenza di quanto sopra esposto è che ben pochi, fra i soggetti consumatori sovraindebitati, sarebbero effettivamente in grado di accedere alla procedura.

In considerazione di ciò, ritiene il decidente che un'interpretazione restrittiva si ponga in contrasto con lo spirito della presente legge poiché, soprattutto per i consumatori, il sovraindebitamento è provocato nella quasi totalità dei casi proprio da un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, anche a causa della carente educazione finanziaria dei debitori e della disinvoltura con cui gli enti finanziatori hanno fino ad oggi concesso finanziamenti, tanto da far ipotizzare una corresponsabilità dei creditori nell'eccesso di indebitamento del debitore.

Inoltre, per opinione comune, il termine diligente è un concetto relativo, cioè suscettibile di variare in rapporto alle qualità soggettive e al contesto sociale all'interno del quale opera il debitore. Infatti, la dottrina e la giurisprudenza più recenti tendono ad attribuire ad essa una sempre più accentuata connotazione solidaristica.

Consegue che, sembra più corretto a questo Giudice considerare il consumatore come un soggetto non in grado di gestire adeguatamente le risorse di cui dispone, il quale fa ricorso al credito sopravvalutando le proprie capacità patrimoniali.

Orbene nella specie, ritiene il decidente che facendo applicazione di questi canoni ermeneutici può esprimersi un giudizio di meritevolezza del piano e ciò anche sulla scorta della relazione fornita dai professionisti incaricati.

Dall'esame della copiosa documentazione prodotta e dalle notizie fornite dai ricorrenti, è emerso che, dalla fine degli anni 90,



l'esposizione debitoria dei Signori Carboni e Costa, ha avuto un andamento crescente, ma con una bassa incidenza rispetto al reddito percepito dal nucleo familiare.

Successivamente i ricorrenti hanno dovuto sostenere le spese per il mantenimento della zia, signora Costa Nunzia (vedi ricevute per il pagamento della casa di riposo) nonchè le spese funebri per la morte di quest'ultima e della madre del signor Carboni Oscar, signora Clemente Antonietta (vedi ricevute), oltre a spese mediche straordinarie per incidenti stradali (della figlia Emma del 2006) ed interventi ospedalieri.

A causa delle circostanze sopra evidenziate, l'incidenza dell'indebitamento sul reddito è aumentata progressivamente raggiungendo il culmine nel 2008, anno in cui inizia il sovra indebitamento.

Nel marzo del 2008 infatti i ricorrenti hanno dovuto accendere un mutuo con Credito Siciliano (marzo 2008) sia al fine di effettuare dei lavori urgenti di ristrutturazione della propria abitazione, sia al fine di estinguere un debito pregresso con lo stesso Credito Siciliano.

Dal 2008, i ricorrenti hanno sostanzialmente contratto debiti al fine di consolidare i precedenti (delegazione Santander Consumer Bank; Compass, cessione del quinto dello stipendio con Intesa San Paolo; rinegoziazione del mutuo con Credito Siciliano).

Alla luce delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta, non si ritiene che i ricorrenti abbiano assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbiano colposamente determinato il sovra indebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.



L'esame della documentazione offerta ha consentito poi di verificare che il comportamento tenuto dal consumatore nella specie non è stato né colpevole né poco oculato

i Sigg.ri Carboni e Costa, si sono invero trovati incolpevolmente in una situazione di sovra indebitamento, che ha generato l'impossibilità di gestire i pagamenti.

I ricorrenti hanno infatti prima contratto obbligazioni astrattamente compatibili con le capacità reddituali della famiglia e, quindi, nella prospettiva positiva di adempierle, e dopo sostenute spese, per quanto straordinarie, indispensabili per la propria famiglia o i prossimi congiunti.

Le contestazioni sollevate dal creditore Tower vanno pertanto disattese per tutte le ragioni sopra esposte, nonché anche in considerazione della circostanza che il credito è stato considerato nel suo intero ammontare e verrà soddisfatto per intero, sebbene con una rateizzazione più lunga e con rate di minor importo.

Con riferimento invece alle contestazioni mosse dai creditori chirografari costituitisi all'udienza del 27.04.2017, si osserva, per un verso, che il piano del consumatore pur dovendo essere conveniente, cioè assicurare ai creditori una soddisfazione maggiore di quella che avrebbero attraverso la procedura di liquidazione dei beni, può prevedere a differenza della procedura liquidatoria, la liquidazione solo di una parte dei beni costituenti il patrimonio del debitore.

Con la conseguenza che nessuna rilevanza può avere la mancata inclusione del cespite indicato dai creditori suddetti e consistente in 1/9 di un uliveto in Altavilla Milicia.

Inoltre, va considerato che le somme che complessivamente si ricaverebbero dalla liquidazione dell'intero patrimonio (ivi compreso



eventualmente Puliveto in contestazione), risulterebbero comunque destinate in primo luogo a soddisfare i crediti privilegiati e in ogni caso, rispetto ai creditori oppositori, non sarebbero superiori rispetto a quanto offerto dai debitori con la proposta di piano.

Infine con riferimento alle eccezioni di incostituzionalità sollevate dai creditori chirografari costituitisi si osserva.

Pur nutrendo seri dubbi in ordine alla possibilità in questa sede di sollevare in via incidentale una questione di costituzionalità e ciò in particolare per la natura del procedimento non contenzioso e privo di un provvedimento suscettibile di passare in giudicato, riconoscendo tuttavia l'indirizzo più volte assunto dalla Corte Costituzionale teso a evitare la formazione di inaccettabili «zone franche», vale a dire di settori dell'ordinamento sottratti al controllo di costituzionalità, si osserva:

le questioni sollevate appaiono manifestamente infondate e in ogni caso ininfluenti ai fini della decisione del caso di specie.

In particolare i creditori lamentano la mancata previsione nella normativa di riferimento di un diverso trattamento tra i c.d. "creditori volontari" e i creditori ope legis, il cui credito cioè derivi da un comportamento inadempiente del debitore. Sollecitando con riferimento a questi ultimi la previsione di un obbligo al pagamento integrale.

Ebbene con riferimento alla situazione del debitore in crisi genericamente considerato, sia esso un consumatore o più in generale un debitore, è principio generale quello secondo cui laddove il debitore non è più in grado di adempiere con regolarità le obbligazioni contratte per mancanza di liquidità o di beni facilmente liquidabili, quindi può qualificarsi insolvente, sicché si avvia una fase esecutiva o pre-esecutiva



(come nella specie), i creditori vanno trattati secondo il principio della par condicio che impone di considerare i creditori non in base all'origine del credito bensì per la natura, distinguendosi i creditori chirografari dai privilegiati.

Ed è a tale principio che si ispira anche la legge in esame.

Sotto tale profilo pertanto di nessun pregio è la questione sollevata.

Del pari si ritiene del tutto infondata la seconda eccezione con la quale ci si duole della mancata previsione della possibilità che il credito originario decurtato in ragione del piano del consumatore, revivisca laddove il patrimonio del debitore subisca nel futuro un improvviso incremento.

È infatti gli strumenti di composizione della crisi che l'ordinamento appresta in favore del consumatore o del debitore sovraindebitato hanno proprio la funzione di consentire la fuoriuscita dallo stato di crisi e di insolvenza, in modo da sbloccare anche il mercato e l'economia in genere e ciò a determinate condizioni che sono sottoposte all'esame scrupoloso di professionisti e dell'autorità giudiziaria, cui soltanto compete il giudizio di ammissibilità e fattibilità, giudizio che in ogni caso è subordinato alla verifica del soddisfacimento migliore che deriverebbe dalla procedura liquidatoria.

Non va dimenticato infatti che nell'ambito delle procedure concorsuali ovvero che coinvolgono tutti i creditori (come nella specie), pur vigendo il generale principio della responsabilità patrimoniale del debitore di cui all'art. 2740 c.c, deve farsi applicazione del principio della "par condicio", che non può non tenere conto dell'entità del patrimonio del debitore, valutato ad un determinato momento storico.

Il medesimo principio vige anche nelle procedure esecutive individuali e concorsuali e non può essere messo in discussione.



Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il piano presentato va omologato.

P.Q.M.

Visto l'art. 12 della legge 3/2012

Omologa

Il piano del consumatore depositato da Carboni Oscar e Costa Margherita e con l'ausilio dell'OCC.

Ordina

Che i consumatori Carboni Oscar e Costa Margherita versino immediatamente e prima di ogni altro pagamento in favore dei professionisti nominati la somma residua che sarà eventualmente liquidata, a titolo di compenso.

Invita

A tal fine i professionisti nominati a depositare eventuali richieste di liquidazione in relazione all'attività resa

dispone

la pubblicità del presente decreto mediante pubblicazione del sito Internet del Tribunale di Termini Imerese;

ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dei professionisti nominati in sostituzione dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti

Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.

Così deciso in Termini Imerese, in data 28/04/2017

Il Giudice

Emanuela Rosaria Piazza

